Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1983, n. **185.**

Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Detta tabella dovrà essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.

Art. 2.

Per il diritto d'urgenza previsto dall'articolo 77 dell'annessa tabella non si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 3.

La tabella di cui all'articolo 1 sarà adeguata, ogni due anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — DARIDA — GORIA — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA DEI DIRITTI DA RISCUOTERSI DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI (1)

SEZIONE I

Atti di stato civile (2)

Art. 1. — Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati:

per ogni foglio . . . L. 6.000

Art. 2. — Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (3):

per ogni foglio . . . L. 4.000

Art. 3. — Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio:

diritto fisso . . . . L. 4.000

Art. 4. — Certificato di avvenuta pubblicazione:

diritto fisso . . . . L. 4.000

Art. 5. — Certificato di cittadinanza:

diritto fisso . . . . L. 8.000

Art. 6. — Atti non enunciati negli articoli precedenti (4):

per ogni atto . . . . L. 8.000

SEZIONE II

Atti notarili

Art. 7. — Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere - Permuta, cessione di diritti o di ragione qualunque, donazione fra vivi - Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi:

ad valorem (5) (6) . . . . . L. 5‰

Art. 8. — Vendita all'asta pubblica od in altra forma di aeromobile, nave o galleggiante carati di essi:

ad valorem . . . . L. 5‰

Art. 9. — Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave . . . . *gratuito*

Art. 10. — Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fidejussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8):

ad valorem . . . . L. 5‰

Art. 11. — Atto di quietanza e di liberazione:

ad valorem . . . . L. 5‰

---

(1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.

(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.

(3) Certificato di stato libero.

(4) Situazione di famiglia, eccetera.

(5) La tassa *ad valorem* del 5 per mille si calcola:
per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore;
per la rendita sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia, od eccedente agli anni 10; sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno;
per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua;
sul cumulo delle annualità sino a un massimo di 10, se è temporanea.

(6) Atto di donazione.

(7) La tassa *ad valorem* del 5 per mille va calcolata:
per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione;
per i contratti di società, sul valore delle cose conferite in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione;
per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto;
per la divisione, sull'importo lordo della massa da dividere o delle quote da separare;
per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione;
per le transazioni, sul valore concordato dalle parti.

(8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5 per mille è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che importa la tassazione più elevata.

Art. 12. — Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del codice della navigazione Concessione di ipoteca su nave Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal codice della navigazione Contratto di assicurazione marittima Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9):

ad valorem	L.	5‰

Art. 13. — Scioglimento di società senza liquidazione Compromesso (articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile):

diritto fisso	L.	8.000

Art. 14. — Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico:

per ogni atto	L.	32.000

Art. 15. — Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo:

per ogni processo verbale, a foglio	L.	4.800

Art. 16. — Procura o mandato generale Procura generale alle liti Conferma, modificazione o revoca:

per ogni atto	L.	24.000

Art. 17. — Procura speciale Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) - Modificazione, revoca, rinunzia, ratifica o conferma:

per ogni atto	L.	16.000

Art. 18. — Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro:

per ogni atto o autorizzazione	L.	8.000

Art. 19. — Protesto di cambiale o di altro titolo di credito:

fino a lire 1.000.000	L.	8.000
oltre a lire 1.000.000	L.	14.000

Art. 20. — Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca Consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca Consenso a separazione di quote ipotecarie Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale Ratifica o convalida di atto:

per ogni atto	L.	8.000

Art. 21. — Inventario:

per la prima ora o frazione di ora di vacazione	L.	32.000
per ogni ora o frazione di ora successiva	L.	16.000
per ogni foglio (11)	L.	6.000

Art. 22. — Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento:

per ogni foglio	L.	4.000

Art. 23. — Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata (12) Atto notorio (13):

diritto fisso	L.	4.000

(9) La tassa *ad valorem* va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito e la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.

(10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.

(11) In caso di vacazione, non si applica la tassazione a foglio.

(12) Qualora la scrittura privata contenga un contratto di natura patrimoniale, i diritti per esso previsti nella presente tariffa si esigeranno ridotti di un quarto.

(13) Autenticazione firma.

Art. 24. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (14):

per ogni foglio	L.	12.000

SEZIONE III

Passaporti (15)

Art. 25. — Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale (15-*bis*).

Art. 26. — Visto su passaporti ordinari o collettivi (16):

a) soggiorno	L.	12.000
b) transito	L.	4.000

SEZIONE IV

Atti in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e di giurisdizione volontaria

Art. 27. — Processo verbale di conciliazione Lodo arbitrale:

ad valorem (17)	L.	1 %

Art. 28. — Istanze all'autorità consolare e provvedimenti da questa adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari, ai pretori e ai presidenti di tribunale (18):

per ogni istanza o provvedimento	L.	4.000

Art. 29. — Approvazione del conto finale relativo alla tutela:

sino a lire 4.000.000		*gratuito*
oltre a lire 4.000.000	L.	4‰

Art. 30. - Nomina di perito, consulente tecnico, interprete:

per ogni atto di nomina	L.	12.000

Art. 31. — Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete (19):

ad valorem (20)	L.	1 %

Art. 32. — Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati:

per la prima ora o frazione di ora di vacazione	L.	32.000
per ogni ora o frazione di ora successiva	L.	16.000

Art. 33. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:

per ogni atto	L.	20.000

(14) Atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.

(15) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono rilasciati gratuitamente.

(15-*bis*) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.

(16) La tassa è riscossa una sola volta nel periodo di un anno solare.

(17) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 5.000.

(18) Decreto consolare di emancipazione, istanza modifica cognome, verbale di affidamento minore.

(19) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio lire 10.000.

(20) La tassa *ad valorem* dell'1 per cento deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.

SEZIONE V

Atti relativi ad amministrazione di interessi privati

Art. 34. — Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare:

sino a lire 500.000 . . . L. 4.000
da lire 500.001 a lire 5.000.000 . . . L. 2 %
oltre lire 5.000.000 . . . L. 4 %

Art. 35. — Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (21) (22):

per somme di danaro . . . L. 1 % all'anno
per ogni altra cosa *ad valorem* (23) . . . L. 1 % all'anno

SEZIONE VI

Atti relativi alla navigazione marittima ed aerea

Art. 36. — Spedizione di navi (24) (25) (26):

sino a 50 tonnellate di stazza netta . . . *gratuito*
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta . . . L. 12 per tonn.
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta . . . L. 16 per tonn.
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su . . . L. 20 per tonn.

Art. 37. — Vidimazione del manifesto di carico, o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia:

per ogni vidimazione . . . . . L. 2.400

Art. 38. — Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali . . . *gratuito*

Art. 39. — Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia:

per ogni vidimazione . . . . . L. 24.000

Art. 40. — Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti . . . . . *gratuito*

Art. 41. — Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possono importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (articoli 834 e seguenti del codice della navigazione) . . . . *gratuito*

Art. 42. — Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (articolo 193 del codice della navigazione):

per tonnellata metrica . . . . . L. 4.000

Art. 43. — Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia:

diritto fisso . . . . L. 4.000

Art. 44. — Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (articoli 307 e 315 del codice della navigazione):

diritto fisso . . . . L. 4.800

Art. 45. — Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (articoli 311 e 315 del codice della navigazione):

sino a 50 tonnellate di stazza netta . *gratuito*
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta . . . . L. 1.200
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta . . . . L. 2.400
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su L. 4.000

Art. 46. — Dichiarazione di armamento, riarmamento o disarmo di nave, dichiarazione di armatore e di elezione del rappresentante (articoli 426 e 435 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e articoli 265 e 267 del codice della navigazione):

sino a 50 tonnellate di stazza netta . *gratuito*
da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta . . . . L. 4.000
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta . . . . L. 12.000
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su L. 40.000

Art. 47. — Verbale di deposito della relazione del comandante (articoli 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta avaria:

sino a 50 tonnellate di stazza netta . *gratuito*
da 51 tonnellate di stazza netta in su L. 4 per tonn.

Art. 48. — Verbale di assunzione di prove:
per ogni foglio . . . . . . L. 4.000

---

(21) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di denaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista nell'articolo 34 della presente tabella, non si fa luogo alla percentuale della tassa stabilita nel presente articolo.

(22) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.

(23) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in lire 1.000.000.

(24) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti e delle operazioni che possono essere richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti:

denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'articolo 182 del codice della navigazione;
certificato di arrivo o di partenza;
rapporto sullo stato sanitario;
vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave;
vidimazione e legalizzzazione di manifesti di entrata o di uscita;
deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati;
dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata;
rilascio di patente di sanità; eventuale vidimazione o rettificazione o sostituzione di quella o di altro analogo documento;
atto di deposito e di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe;
visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio;
copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per conoscere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave;
compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o di polizza di carico;
convenzione di arruolamento dell'equipaggio;
sostituzione del comandante o padrone marittimo ed atti occorrenti per tale sostituzione;
processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'articolo 165 del codice della navigazione e dall'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri;
visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali;
indagini a seguito di denunzia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (articolo 182 del codice della navigazione).

(25) La tassa è dovuta una sola volta qualunque sia il numero degli atti compiuti. Nessuna tassa è dovuta per la spedizione di navi addette esclusivamente alla pesca mediterranea entro gli stretti di Gibilterra, Suez e Dardanelli, anche se superiori a 50 tonnellate di stazza netta.

(26) Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto.

Art. 49. — Iscrizione nelle matricole o nei registri, compreso il rilascio dell'atto di nazionalità e della licenza di navi o galleggianti. Rinnovo dell'atto di nazionalità e della licenza (articoli 148, 150, 151, 153 del codice della navigazione):

fino a 350 tonnellate di stazza netta	L.	24.000
da 351 tonnellate di stazza netta in su	L.	100.000

Art. 50. — Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (articolo 875 del codice della navigazione):

diritto fisso	L.	24.000

Art. 51. — Trascrizione ed annotazione di atti relativi a diritti su navi o galleggianti iscritti nei registri o matricole dell'ufficio consolare:

ad valorem	L	1 %

Art. 52. — Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonché ad aeromobili *gratuito*

Art. 53. — Pubblicazione di avvisi ed ogni altro certificato o dichiarazione di ufficio relativi alla dimissione della bandiera nazionale e alla demolizione volontaria della nave:

fino a 350 tonnellate di stazza netta	L.	1.200
da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	L.	2.400
da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	L.	4.000

Art. 54. — Atti relativi ad assunzione di comandante straniero (articoli 294 e 886 del codice della navigazione):

per ogni atto	L.	40.000

Art. 55. — Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (articoli 319, 742 e 898 del codice della navigazione):

per ogni persona assunta	L.	4.000

Art. 56. — Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:

per ogni atto	L.	6.000

SEZIONE VII

Atti amministrativi

Art. 57. — Vidimazione contratti di lavoro:

per ogni contratto	L.	6.000

Art. 58. — Vidimazione di atto di chiamata ed atti similari:

per ogni vidimazione	L.	4.000

Art. 59. — Certificato di esistenza in vita o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficenza *gratuito*

Art. 60. — Certificato di esistenza in vita o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere per riscossione di rendite o di somme (27):

sino a lire 400.000		*gratuito*
da lire 400.001 a lire 1.000.000	L.	4.000
da lire 1.000.001 a lire 1.500.000	L.	8.000
oltre lire 1.500.001	L.	12.000

Art. 61. — Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero:

per ogni rilascio o vidimazione	L.	40.000

(27) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita; per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.

Art. 62. — Certificato di sanità per passeggeri:

per ogni certificato	L.	12.000

Art. 63. — Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci:

per ogni rilascio o vidimazione	L.	40.000

Art. 64. — Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco:

fino a lire 1.500.000	L.	8.000
da lire 1.500.001 a lire 3.000.000	L.	20.000
superiori a lire 3.000.000	L.	40.000

Art. 65. — Vidimazione di documenti doganali (28) (29):

per ogni vidimazione	L.	40.000

Art. 66. — Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza:

per ogni attestazione	L.	32.000

Art. 67. — Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazione per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (30) (31):

per ogni atto	L.	20.000

SEZIONE VIII

Atti non contemplati nelle sezioni precedenti

Art. 68. — Processi verbali (32):

per ogni foglio	L.	10.000

Art. 69. — Decreti, ordinanze, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazioni (33):

per ogni atto	L.	12.000

Art. 70. — Legalizzazione di atti (34):

per ogni legalizzazione	L.	12.000

Art. 71. — Traduzione atti stato civile (35):

a) in lingua italiana per ogni foglio	L.	6.000
b) in lingua non italiana per ogni foglio	L.	12.000

Art. 72. — Traduzione di atti diversi dallo stato civile:

a) in lingua italiana per ogni foglio	L.	12.000
b) in lingua non italiana per ogni foglio	L.	20.000

Art. 73. — Copia di traduzione di atto di stato civile:

per ogni foglio	L.	2.000

Art. 74. — Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile:

per ogni foglio	L.	10.000

Art. 75. — Copia integrale o per estratto di qualunque altro atto (36):

per ogni foglio	L.	4.000

Art. 76. — Certificazione che la traduzione, non eseguita dall'autorità consolare, corrisponde al suo originale (37):

a) in lingua italiana per ogni foglio	L.	8.000
b) in lingua non italiana per ogni foglio	L.	12.000

Art. 77. — Diritti di urgenza (38)	L.	10.000

(28) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'articolo 64.

(29) Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione è gratuita.

(30) Attestato doganale.

(31) Autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di rinuncia cittadinanza italiana, atto di riacquisto cittadinanza italiana, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovettura in Italia (EE = Escursionisti Esteri).

(32) Apposizione sigilli trasporto salme.

(33) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento.

(34) Per la legalizzazione degli atti di stato civile i diritti sono ridotti della metà.

(35) La traduzione o la certificazione di conformità, se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano, è gratuita.

(36) Atti compresi nelle sezioni IV, VI e VII.

(37) La traduzione o la certificazione di conformità, se fatta per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano, è gratuita.

(38) Per atti da rilasciare nelle 24 ore.

LEGGE 10 maggio 1983, n. 186.

Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984:

i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di età relativo al proprio grado;

i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di età per essi stabilito.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 2.

Negli anni 1983 e 1984 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

I tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già valutati con giudizio di idoneità per più di cinque volte nel servizio permanente effettivo, possono essere collocati a domanda nella posizione di « a disposizione » con decorrenza dalla data del 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda. In tal caso essi sono valutati per l'avanzamento nello stesso anno di presentazione della domanda; nei loro confronti si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 3.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, è prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 4.

Fino alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione quadri per la durata di anni due ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere, a domanda, in tale posizione per un ulteriore periodo di due anni, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi stabilito.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 230 milioni, si provvede per l'anno medesimo mediante riduzione per lire 208 milioni del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 22 milioni del capitolo 3117 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1984 e 1985 rispettivamente in 1.125 milioni di lire ed in 1.209 milioni di lire, si provvede per lire 1.106 milioni nel 1984 e lire 1.183 milioni nel 1985, a carico del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per i corrispondenti esercizi finanziari, e per lire 19 milioni nel 1984 e 26 milioni nel 1985, a carico del capitolo 3117 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — LAGORIO — FORTE — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 10 maggio 1983, n. **187.**

Unificazione dei consigli di amministrazione degli impiegati civili e degli operai della Difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il consiglio di amministrazione del personale operaio della Difesa, di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 1973, n. 313, è soppresso con effetto dalla data in cui saranno nominati i rappresentanti del personale eletti in base al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le attribuzioni esercitate da detto consiglio sono trasferite al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale assume la denominazione di consiglio di amministrazione del Ministero della difesa.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione del Ministero della difesa sono quelle previste per i due consigli di amministrazione dalle norme vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 10 maggio 1983, n. **188.**

Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti, del Ministero della difesa, è attribuita una indennità di incentivazione in rapporto al rendimento, misurato sulla base di indicatori di produttività da definire con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

Tale indennità assorbe le particolari forme di compenso per lavoro straordinario stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 2.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi in ragione d'anno, si farà fronte per l'anno 1983 mediante riduzione dei capitoli 4005 (lire 9 miliardi), 4011 (lire 13 miliardi e 830 milioni), 4031 (lire 7 miliardi e 340 milioni) e 4051 (11 miliardi e 830 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — LAGORIO — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 10 maggio 1983, n. **189.**

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermi restando gli interventi di cui all'articolo 1, lettera *i*), della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983-92, ad un piano decennale di soppressione di passaggi a livello, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, per l'importo complessivo presunto di 1.700 miliardi di lire.

Il piano sarà realizzato in due fasi, di cui la prima della durata di tre anni e la seconda di sette.

Art. 2.

Per la realizzazione della prima fase del piano l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della somma di lire 330 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare

i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli delle spese in conto capitale del bilancio della stessa Azienda ferroviaria, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1983 e degli importi che saranno autorizzati con le rispettive leggi finanziarie per gli anni 1984 e 1985.

Entro il 31 marzo 1986 il Ministro dei trasporti, di intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sull'esecuzione data alla prima fase del piano, formulando, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, le proposte di spesa per il completamento del piano stesso.

Art. 3.

Il piano per il primo triennio dovrà tener conto delle prioritarie esigenze dell'esercizio ferroviario e sarà approvato con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nella stessa forma saranno approvate le eventuali variazioni.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2 si provvederà con specifiche sovvenzioni del Ministero del tesoro da iscrivere tra le entrate in conto capitale del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni dal 1983 al 1985.

All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione ».

Con legge finanziaria saranno indicate le quote della residua somma per il completamento del piano destinate a gravare su ciascuno degli esercizi relativi agli anni dal 1986 al 1992.

Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Per gli interventi soppressivi dei passaggi a livello di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

I manufatti sostitutivi o le deviazioni stradali di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelli di cui al primo e secondo comma dell'articolo 12 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, dovranno essere commisurati alle caratteristiche della viabilità esistente e tali da garantire la stessa capacità di traffico.

Gli elaborati progettuali saranno approvati, per quanto concerne la viabilità statale, di intesa con i compartimenti della viabilità dell'ANAS o, in caso di mancato accordo, di intesa con gli organi centrali dell'Amministrazione, che, occorrendo, provvederanno alla nomina di apposita commissione paritetica.

Anche per gli interventi soppressivi dei passaggi a livello di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, qualora la regione interessata o l'ANAS non si pronunci entro novanta giorni sui progetti presentati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si intenderanno acquisiti i pareri e le intese di cui al primo comma dell'articolo 12 della citata legge.

Per i passaggi a livello delle strade private sono applicabili le disposizioni della legge 29 maggio 1969, n. 315, e le relative norme di esecuzione.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1981, n. 17.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — CASALINUOVO — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 10 maggio 1983, n. **190**.

Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il definitivo completamento dell'opera di ricostruzione del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di lire 31.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel quinquennio 1983-87.

La quota per l'anno 1983 resta determinata in lire 5.950 milioni; quelle relative agli anni successivi saranno determinate in sede di legge finanziaria.

I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n. 306.

Art. 2.

L'importo di lire 31.000 milioni di cui al precedente articolo è così ripartito:

a) lire 6.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1983, per contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo modificato

dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

b) lire 21.200 milioni, di cui lire 3.950 milioni per l'anno 1983, per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti;

c) lire 3.800 milioni per la costruzione del ponte comprensoriale sul fiume Piave (ponte della Vittoria) e relative opere stradali in comune di Belluno.

La somma di cui alla lettera *b*) del comma precedente è assegnata, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, per gli interventi di rispettiva competenza:

1) quanto a lire 9.000 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste;

2) quanto a lire 12.200 milioni alla regione Veneto e al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

Art. 3.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni, a favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dall'articolo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente aumentato di lire 9.000 milioni.

L'importo di cui al primo comma è iscritto nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

Art. 4.

In aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, successivamente integrato con la legge 19 dicembre 1973, n. 837, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, in favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dalla legge 19 dicembre 1973, n. 837, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

Art. 5.

La norma di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, ha valore per le domande, i provvedimenti e tutti gli atti comunque diretti a raggiungere le finalità della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dai soggetti danti causa.

Le disposizioni agevolative contemplate nel secondo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, continuano ad applicarsi a tutte le imprese che si insediano, indipendentemente dall'epoca, nelle aree di cui all'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella stessa con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successivamente modificato dall'articolo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA fissata con l'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Le unità immobiliari ad uso di abitazione, ricostruite ai sensi e con le provvidenze della legislazione speciale per il Vajont, godono della esenzione prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 438, è ulteriormente elevato di lire 16 milioni per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, di lire 20 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 12 milioni per le ipotesi di cui al sesto comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1979, non abbiano ottenuta l'emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° gennaio 1979.

L'aumento di cui sopra non viene concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il decimo comma dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è modificato come segue:

« I contributi previsti dalla presente legge possono essere ceduti a favore di terzi residenti o di coloro che stabiliscono la propria residenza nei comuni di cui

all'articolo 1 della presente legge. Decade dal contributo chi si rende cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato ».

L'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 4 l'interessato dovrà presentare all'ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovrà essere convalidata dall'ufficio tecnico erariale o dal sindaco del comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'ufficio tecnico erariale.

Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'articolo 4 *sub* articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata.

Ai beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori da parte dell'ufficio del genio civile, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo. Il residuo 50 per cento è corrisposto in ragione del:

25 per cento al compimento della costruzione al solo rustico;

15 per cento sulla base di stati di avanzamento;

10 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'ufficio del genio civile.

La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonché l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata ai provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste ».

Art. 8.

Gli assegnatari delle aree devono iniziare i lavori entro un anno dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Decorso tale termine si procede alla revoca dell'assegnazione sia del contributo che dell'area di sedime.

Alla stessa sanzione soggiacciono gli assegnatari che non avranno provveduto ad ultimare i lavori entro cinque anni dalla comunicazione dell'assegnazione delle aree. In tal caso le aree e la parte di fabbricato ricostruito saranno acquisite al patrimonio disponibile del comune senza diritto, per gli inadempienti, a risarcimento o a compensi di qualsiasi natura.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a coloro ai quali siano già state provvisoriamente assegnate aree prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non abbiano iniziato i lavori entro un anno o comunque non li concludano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 9.

Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti e comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 10.

All'onere di lire 8.750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce « Completamento delle opere di ricostruzione della zona del Vajont ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — NICOLAZZI — PANDOLFI — BODRATO — GORIA — FORTE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 10 maggio 1983, n. **191.**

Disposizioni per la zona industriale e portuale di Padova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine stabilito nell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1969, n. 739, è prorogato al 1995.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 13 maggio 1983, n. **192**.

Determinazione della misura dei canone di concessione dovuto dalla SIP.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di concessione da pagarsi allo Stato per l'anno 1982 dalla società concessionaria del servizio telefonico nazionale è fissato nella misura dello 0,50 per cento.

La concessione della riduzione di cui al comma precedente rispetto al canone ordinario del 4,50 per cento si applica con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa presentazione di un programma di investimenti aggiuntivi della società concessionaria del servizio telefonico nazionale che preveda impegni finanziari nell'arco del biennio 1983-84 per un ammontare non inferiore alla differenza tra quanto dovuto allo Stato in base al canone di concessione ordinario e quanto dovuto a norma del precedente comma.

Entro novanta giorni dalla presentazione, le commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il proprio parere sul programma di investimenti di cui al precedente comma.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo deve presentare al Parlamento una proposta di riassetto dell'intero sistema nazionale della telefonia e delle telecomunicazioni sulla base del criterio dell'unificazione del servizio.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è così modificato:

« L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio è tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni che presumibilmente domanderà in un periodo corrispondente a quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di fatturazione è determinato nel regolamento di servizio di cui al precedente articolo 283 ».

Art. 3.

Al minor introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per l'anno 1983 a seguito dell'applicazione del primo comma dell'articolo 1, valutato in lire 160 miliardi, si provvede: quanto a lire 60 miliardi, mediante aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno; e quanto a lire 100 miliardi, mediante aumento, rispettivamente, di 30 miliardi e 70 miliardi degli stanziamenti iscritti al capitolo 102 ed al capitolo 103 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — GASPARI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983.

Incorporazione dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione nella Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47 della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia, secondo cui il tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere la somma di cui all'art. 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 mediante conferimento alla Banca nazionale del lavoro, tra l'altro, del patrimonio netto dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (INFIR) a seguito della sua incorporazione nella Banca nazionale del lavoro medesima ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il citato art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione o l'incorporazione in enti similari di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale;

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 1, con la quale sono state stabilite le attribuzioni della seconda giunta del comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.);

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 656, in base al quale la seconda giunta del comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (CASAS) ha assunto la denominazione di Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione;

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, relativo al riordinamento della Banca nazionale del lavoro;

Ritenuta la necessità di procedere all'incorporazione dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione nella Banca nazionale del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1983;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (INFIR) è incorporato nella Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il valore del patrimonio netto dell'INFIR alla data di entrata in vigore del presente decreto sarà determinato mediante stima da parte di un collegio costituito da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un dirigente della Banca nazionale del lavoro e di un esperto designato di comune accordo dai primi due.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1983
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 8

(2899)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Altamura.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Altamura (Bari), al quale la legge assegna 40 membri, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da otto assessori e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute dei giorni 11 e 19 febbraio e 14 marzo 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e degli assessori dimissionari.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 30 marzo e 7 aprile 1983 a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto.

Anche tali riunioni risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 3482/13.2 dell'8 aprile 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e degli assessori dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 11 e 15 aprile 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Altamura, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altamura (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Diaz.

Roma, addì 28 aprile 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Altamura (Bari) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e di otto assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altamura (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Diaz è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1983

PERTINI

ROGNONI

(2966)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 aprile 1983.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1982 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1983 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze della ditta Salars - S.p.a. di Camerlata-Como e della ditta Fabbrica italiana sintetici - S.p.a. di Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) con le quali hanno richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) La ditta Salars - S.p.a., con sede in Camerlata-Como, è autorizzata a fabbricare, per il mercato estero, nel corso dell'anno 1983 le seguenti sostanze:

Codeina base	kg	500
Morfina base	»	100
Diidrocodeina	»	100
Ossicodone	»	50
Etilmorfina	»	100

2) La ditta Fabbrica italiana sintetici, con sede in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare, per il mercato estero, nel corso dell'anno 1983 la seguente sostanza:

Pentazocina	kg	600

Roma, addì 15 aprile 1983

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(2980)

DECRETO 4 maggio 1983.

Autorizzazione all'ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza inoltrata dall'on. Cesare Bensi, presidente *pro-tempore* dell'ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese, in data 18 febbraio 1982, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 16 giugno 1982;

Visto il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 marzo 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la camera operatoria della divisione di oculistica dello ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese dai seguenti sanitari:

Tamborini dott. Angelo, primario di ruolo della divisione di oculistica;

Criscito dott. Marco, aiuto di ruolo della divisione di oculistica;

Cardelli dott.ssa Tiziana, assistente incaricata della divisione di oculistica;

Cerri dott. Luigi, assistente di ruolo della divisione di oculistica;

Geroli dott. Luigi, assistente di ruolo della divisione di oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente *pro-tempore* dell'ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(2979)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 maggio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « A Z » a r.l., in Viareggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 15 luglio 1982 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « A Z », con sede in Viareggio, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « A Z » a r.l., con sede in Viareggio, costituita per rogito notaio Giorgio Garzia in data 3 novembre 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Carlo Martelli nato il 5 ottobre 1935 a Fiesole (Firenze), e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3012)

DECRETO 4 maggio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Armatori Pesce Azzurro » a r.l., in Viareggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 27 luglio 1982 alla società cooperativa « Armatori Pesce Azzurro » a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Armatori Pesce Azzurro » a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito notaio Arnaldo Sartini in data 19 settembre 1962 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Ramacciotti Giorgina, nata l'11 aprile 1947 a Viareggio (Lucca), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3010)

DECRETO 7 maggio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Città di Piombino », in Piombino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa tra trasportatori e servizi « Città di Piombino » a r.l. dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa tra trasportatori e servizi « Città di Piombino » a r.l., costituita per rogito notaio Mario Bartolini in data 19 febbraio 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

1) dott. Poma Fernando, nato a Roma il 2 gennaio 1921;

2) avv. Di Pietro Rosario, nato a Licodia Eubea il 12 agosto 1923;

3) dott. Di Pietro Angelo, nato a Licodia Eubea il 18 settembre 1948,

sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3011)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 maggio 1983.

Aggiornamento del limite dimensionale del capitale investito delle piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che affida al CIPI la determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della stessa legge n. 675/1977;

Visto il primo comma della delibera CIPI in data 11 giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979, che considera « piccole e medie imprese » le imprese con meno di 300 (trecento) dipendenti e 6 (sei) miliardi di lire di capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario);

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma della citata delibera CIPI/1979, il predetto limite dimensionale relativo al capitale investito deve essere aggiornato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, nei casi in cui la variazione superi il 10 (dieci) per cento del valore del capitale precedentemente stabilito;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1980, 8 maggio 1981 e 17 maggio 1982 con i quali il predetto limite dimensionale è stato elevato rispettivamente a 7, 8,5 e 9,89 miliardi;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1982 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 16,20 (sedici e venti) per cento;

Considerato, perciò, che occorre procedere all'aggiornamento del citato limite dimensionale del capitale investito;

Decreta:

Il limite dimensionale del capitale investito delle « piccole e medie imprese » di cui alle premesse è elevato a lire 11,49 miliardi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(3005)

DECRETO 16 maggio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Graziano e C., in Tortona, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 20 aprile 1983, con la quale il tribunale di Tortona ha dichiarato lo stato di insolvenza della Graziano e C. S.p.a., con sede in Tortona, via Bertarino n. 15, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della Graziano e C. S.p.a. e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La Graziano e C. S.p.a., con sede in Tortona, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore e La Stampa.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3004)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 febbraio 1983.

Annullamento delle quote impegnate a favore dei comuni di Gallo, Fontegreca, Capri, Anacapri, Casamicciola, Forio e Serrara Fontana, già impegnate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante, fra l'altro, provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1983;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 29 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1981, registro n. 2, foglio n. 37, con il quale è stato assunto l'impegno complessivo di lire 184,146 miliardi, a favore dei comuni delle province di Avellino, Caserta, Benevento, Napoli, Salerno, Matera e Potenza, per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli edifici ubicati all'esterno dei centri abitati ed utilizzati per attività agricole;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 24 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1982, registro n. 1, foglio n. 3, con il quale è stato assunto l'impegno complessivo di lire 241 miliardi, a favore dei comuni delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, per interventi urgenti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 219/81;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981, con il quale vengono individuati i comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Tenuto conto che, fra i comuni, di cui ai sopraindicati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981 e 22 maggio 1981, non vengono indicati quelli di Gallo, Fontegreca, Capri, Anacapri, Casamicciola, Forio e Serrara Fontana;

Considerato che ai comuni di Gallo e Fontegreca sono stati già accreditati, a titolo d'acconto, gli importi, rispettivamente, di lire 78,125 milioni e di lire 32,812.5 milioni, sulle spettanze di devoluzione indicate nel sopracitato decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 29 ottobre 1981;

Considerato, altresì, che i sopracitati importi di lire 28,125 milioni e di lire 32,812.5 milioni saranno recuperati, ai sensi dell'art. 435 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli impegni assunti con il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 29 ottobre 1981, a favore dei comuni di Gallo e Fontegreca — al netto delle somme già accreditate e richiamate in preambolo — rispettivamente di lire 84,375 milioni e di lire 98,437.5 milioni, sono annullati.

Art. 2.

Gli impegni assunti con il decreto interministeriale Bilancio-Tesoro del 24 dicembre 1981, citato in premessa, a favore dei comuni di Gallo, Fontegreca, Capri, Anacapri, Casamicciola, Forio e Serrara Fontana, per gli importi, rispettivamente, di lire 48 milioni, 45 milioni, 53 milioni, 50 milioni, 53 milioni, 53 milioni e 50 milioni, sono annullati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
BODRATO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 158

(2731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Non assoggettabilità dell'opera pia Catena per la cura di Salsomaggiore, in Milano, alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 1983, con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1983, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 188, l'opera pia Catena per la cura di Salsomaggiore, in Milano, è stata dichiarata non assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(2982)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1983, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

1) Lainati Giovanni, esercente in Milano, dal 1° luglio 1983;
2) De Carli Giuseppe, esercente in Milano, dall'11 luglio 1983;
3) Maulucci Gaetano, esercente in Foggia, dal 14 luglio 1983;
4) Barsottelli Lorenzo, esercente in Camaiore, distretto notarile di Lucca, dal 14 luglio 1983;
5) Golia Mario, esercente in Napoli, dal 19 luglio 1983;
6) Rapelli Giuseppe, esercente in Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, dal 19 luglio 1983;
7) Del Mercato Gian Camillo, esercente in Occhiobello, distretto notarile di Rovigo, dal 27 luglio 1983;
8) Grixoni Gavino, esercente in Genova, dal 1° agosto 1983;
9) Dente Giuseppe, esercente in Napoli, dal 30 agosto 1983;
10) Gianfelice Giuseppe, esercente in Roma, dal 1° settembre 1983;
11) Nizzi Nuti Andrea, esercente in Firenze, dall'8 settembre 1983;
12) Macaione Antonio, esercente in Bari, dal 18 ottobre 1983;
13) Mangiapane Giuseppe, esercente in Roma, dal 23 ottobre 1983.

(2987)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 è stata approvata la modificazione all'art. 10, secondo comma, lettera *d*), dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma.

(2985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 13 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1458,700	1458,700	1458,75	1458,700	1458,75	1461 —	1458,800	1458,700	1458,700	1458,70
Marco germanico	595,730	595,730	596 —	595,730	595,75	596,25	595,700	595,730	595,730	595,72
Franco francese	197,900	197,900	197,85	197,900	198 —	198,25	197,890	197,900	197,900	197,90
Fiorino olandese	529,170	529,170	529,35	529,170	529,50	529,30	529,280	529,170	529,170	529,17
Franco belga	29,842	29,842	29,83	29,842	29,89	29,750	29,833	29,842	29,842	29,84
Lira sterlina	2284 —	2284 —	2286 —	2284 —	2283,50	2291,50	2284,850	2284 —	2284 —	2284 —
Lira irlandese	1882,750	1882,750	1883 —	1882,750	1882 —	1882,50	1883,500	1882,750	1882,750	—
Corona danese	167,320	167,320	167,35	167,320	167,30	167,05	167,370	167,320	167,320	167,30
E.C.U.	1347,350	1347,350	—	1347,350	1347,20	1346,50	1347,350	1347,350	1347,350	1347,35
Dollaro canadese	1188,600	1188,600	1188 —	1188,600	1188,75	1185,20	1188,900	1188,600	1188,600	1188,60
Yen giapponese	6,260	6,260	6,2675	6,260	6,263	6,27	6,262	6,260	6,260	6,26
Franco svizzero	718,290	718,290	718,50	718,290	718,25	717,50	718,080	718,290	718,290	718,29
Scellino austriaco	84,540	84,540	84,63	84,540	84,63	84,75	84,590	84,540	84,540	84,55
Corona norvegese	205,620	205,620	205,60	205,620	205,50	205,50	205,580	205,620	205,620	205,60
Corona svedese	195,100	195,100	195,15	195,100	195,05	194,80	195,200	195,100	195,100	195,10
FIM	269,250	269,250	269,25	269,250	269,25	268,80	269,250	269,250	269,250	—
Escudo portoghese	14,650	14,650	14,89	14,650	14,80	14,80	14,750	14,650	14,650	14,65
Peseta spagnola	10,628	10,628	10,63	10,628	10,62	10,55	10,629	10,628	10,628	10,62

Media dei titoli del 13 maggio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	44,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	97,425
» 5,50% » » 1969-84	94,525
» 6% » » 1970-85	93,450
» 6% » » 1971-86	85 —
» 6% » » 1972-87	79,600
» 9% » » 1975-90	75,750
» 9% » » 1976-91	73,650
» 10% » » 1977-92	76,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	76,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,475
» » » 1-4-1981/86 16%	96 —
» » » 1-6-1981/86 16%	96 —
» » » 1-8-1982/84 19%	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,300
» » » » 1- 9-1981/83	100,175
» » » » 1-10-1981/83	100,075
» » » » 1-11-1981/83	100,150
» » » » 1-12-1981/83	100,250
» » » » 1- 3-1981/84	99,900
» » » » 1- 4-1981/84	99,925
» » » » 1- 6-1981/84	99,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84	99,875
» » » » 1- 3-1982/84	99,875
» » » » 1- 5-1982/84	99,600
» » » » 1- 6-1982/84	99,650
» » » » 1- 7-1982/84	98,800
» » » » 1- 8-1982/84	98,775
» » » » 1- 9-1982/84	98,800
» » » » 1-10-1982/84	98,750
» » » » 1- 1-1982/86	98,750
» » » » 1- 3-1982/86	99,950
» » » » 1- 5-1982/86	99,950
» » » » 1- 6-1982/86	99,450
» » » » 1- 7-1982/86	99,550
» » » » 1- 8-1982/86	99,500
» » » » 1- 9-1982/86	99,150
» » » » 1-10-1982/86	99 —
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983	100,025
» » » 12% 1-10-1983	97,450
» » » 12% 1- 1-1984	96,225
» » » 12% 1- 4-1984	95,400
» » » 18% 1- 4-1984	100,300
» » » 12% 1-10-1984	92,725
» » Nov. 12% 1-10-1987	84 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	102,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1458,750
Marco germanico	595,715
Franco francese	197,895
Fiorino olandese	529,225
Franco belga	29,837
Lira sterlina	2284,425
Lira irlandese	1883,125
Corona danese	167,345
E.C.U.	1347,350
Dollaro canadese	1188,750
Yen giapponese	6,261
Franco svizzero	718,185
Scellino austriaco	84,565
Corona norvegese	205,600
Corona svedese	195,150
FIM	269,250
Escudo portoghese	14,700
Peseta spagnola	10,628

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 30 marzo 1983 e 5 aprile 1983, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Silicrema, tubo g. 30 pomata, registrata al n. 9815 in data 9 dicembre 1975 a nome della ditta Dr. P. Brilli - Cattarini e C. S.p.a., in Milano (Decreto di revoca n. 6862/R).

2) Omnigram, 8 e 16 capsule, 8 e 16 capsule con vitamina, sospensione orale flacone da 50 ml e sospensione per gocce pediatriche, flacone da 10 ml, registrate ai numeri 13407/A, 13407/B, 13407/C e 13407/C-1, in data 23 marzo 1976, a nome della ditta Dr. P. Brilli - Cattarini e C. S.p.a., in Milano (Decreto di revoca n. 6863/R).

3) Pepsin, flacone da 25 ml, registrata al n. 6381 in data 23 marzo 1976 a nome della ditta Dr. P. Brilli - Cattarini e C. S.p.a., in Milano (Decreto di revoca n. 6864/R).

4) Lubricol, flacone emulsione da g 160, registrata al numero 5398/1 in data 9 aprile 1976 a nome della ditta Dr. P. Brilli - Cattarini e C. S.p.a., in Milano (Decreto di revoca n. 6865/R).

5) Aflorina, 6 ovuli, registrata al n. 1486 in data 12 luglio 1948 a nome della ditta Laboratorio italiano prodotti terapeutici ora Courtois, in Torino (Decreto di revoca n. 6866/R).

6) Brevirina, 8 e 20 compresse, registrata al n. 3781 in data 12 agosto 1950 a nome della ditta Prodotti E.R.M.A. S.r.l., in Muceno di Porto Val Travaglia (Varese) (Decreto di revoca n. 6867/R).

7) Vastocol, flacone sciroppo da 100 ml, registrata al numero 17245 in data 6 settembre 1977 a nome della ditta Dr. P. Brilli - Cattarini e C. S.p.a., in Milano (Decreto di revoca numero 6868/R).

8) Artrisal, 50 compresse, registrata al n. 17528 in data 8 giugno 1960 a nome della ditta Lab. chimico Cesalpino in Roma, e poi ceduta alla ditta Face di Cavasotto Sergio e C. S.r.l., in Genova (Decreto di revoca n. 6869/R).

9) Chinin Barbiteina, 20 e 50 discoidi e 30 discoidi tipo forte, registrata al n. 6410 in data 13 maggio 1952 a nome della ditta Istituto Gentili S.p.a., in Pisa (Decreto di revoca n. 6870/R).

10) Totozym, 30 confetti, registrata al n. 7196 in data 19 gennaio 1975 a nome della ditta Dr. P. Brilli - Cattarini e C. S.p.a., in Milano (Decreto di revoca n. 6871/R).

11) Verodone, 2 e 10 compresse, registrata al n. 11235 in data 19 gennaio 1976 a nome della ditta Dr. P. Brilli - Cattarini e C. S.p.a., in Milano (Decreto di revoca n. 6872/R).

(2753)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni a modifica dell'ordinanza 2 maggio 1983, n. 18 FPC. (Ordinanza 10 maggio 1983, n. 23 FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la propria ordinanza n. 3 U.L. FPC del 2 maggio 1983;

Vista la propria ordinanza n. 18 FPC del 2 maggio 1983;

Ritenuto che, per l'urgenza di intervenire, si è reso necessario provvedere in modo da evitare difficoltà di esercizio di funzioni;

Ritenuto che è venuta meno la predetta necessità anche in ragione della efficace presenza della regione siciliana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga alle vigenti disposizioni;

Dispone:

Art. 1.

A modifica dell'art. 5 dell'ordinanza n. 18 FPC del 2 maggio 1983, la delega ai rapporti con le autorità accademiche, con i poteri locali, ai compiti di coordinamento, vigilanza e controllo che non siano esercitati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, è attribuita alla presidenza della regione siciliana che può avvalersi del direttore regionale dott. Luigi Amico preposto alla protezione civile.

Art. 2.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e della regione Sicilia.

Roma, addì 10 maggio 1983

Il Ministro: FORTUNA

(2988)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con provvedimento 18 aprile 1983, n. 1990 la giunta regionale ha revocato la deliberazione 21 dicembre 1982, n. 6038, con la quale la società «A.R.A. - Cooperativa riparazioni idraulico sanitarie» - Soc. coop. a r.l., in S. Dorligo della Valle (Trieste), era stata messa in gestione commissariale per la durata di sei mesi.

Con deliberazione 18 aprile 1983, n. 1991, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di tre mesi, dal 21 marzo 1983, il mandato conferito al dott. Gianluigi Tavano, residente in Udine, via Aquileia n. 11, in ordine alla gestione commissariale della Stalla sociale di Ovedasso - Soc. coop. a r.l., in Ovedasso di Moggio Udinese.

Con deliberazione 18 aprile 1983, n. 1993, la giunta regionale ha prorogato, fino al termine massimo del 30 giugno 1983, il mandato conferito al dott. Ezio Raber, residente a Tolmezzo, via Matteotti, 23, in ordine alla gestione commissariale della Cooperativa operaia di consumo di Cedarchis Soc. coop. a r.l., in Cedarchis di Arta Terme (Udine).

Con deliberazione 18 aprile 1983, n. 1994, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria sociale turnaria di Borgomeduna» - Soc. coop. a r.l., in Borgomeduna di Pordenone, costituita il 30 novembre 1972, per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Musolla, con studio a Pordenone, piazza XX Settembre, 21.

Con deliberazione 18 aprile 1983, n. 1995, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la società «Data S.Co.P. per la programmazione - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, costituita il 9 novembre 1977, per rogito notaio dott. Gennaro Liguori di Muggia ed ha nominato commissario liquidatore il rag. William Omari, residente a Trieste, via Carpineto n. 12.

Con deliberazione 18 aprile 1983, n. 1996, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa carnica elettroimpianti» - Soc. coop. a r.l., in Amaro (Udine), costituita l'11 novembre 1976, per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Snaidero di Udine, via Piave 1.

Con deliberazione 18 aprile 1983, n. 1997, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «C.A.F. - Cooperativa facchini associati», Soc. coop. a r.l., in Trieste, costituita il 5 ottobre 1979, per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Snaidero di Udine, via Piave, 1.

Con deliberazione 18 aprile 1983, n. 1998, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa udinese appalti servizio pulizia» - Soc. coop. a r.l., in Udine, costituita il 1° giugno 1968, per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Snaidero di Udine, via Piave, 1.

(2818)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico nazionale, per esami, a complessivi quarantadue posti per la nomina alla qualifica funzionale di consigliere delle telecomunicazioni, categoria VII, del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1981, registro n. 18, foglio n. 3, con il quale sono state individuate le qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T. e sono stati stabiliti i relativi profili professionali e i rispettivi contingenti organici di posti;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1982, registro n. 9, foglio n. 1, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'A.S.S.T. sono stati rielaborati e ascritti a categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'accesso alle varie categorie professionali dell'A.S.S.T., nonché le riserve di posti per il personale interno nei pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esami e la composizione delle commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alle qualifiche funzionali dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e tenuto conto dei posti da conferire secondo le modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata e integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Ritenuto che per la qualifica di consigliere delle telecomunicazioni, categoria VII del personale direttivo dell'A.S.S.T., non deve farsi luogo alla riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, trattandosi di qualifica atipica il cui profilo professionale non trova alcuna rispondenza nelle qualifiche per le quali sono stati indetti esami di idoneità ai sensi dell'art. 26-*ter* della citata legge n. 33/1980;

Considerato che nell'anzidetta qualifica sono disponibili cinquantadue posti calcolati secondo il disposto dell'art. 7, ultimo comma, della citata legge n. 101/1979;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, il 20% dei posti disponibili deve essere riservato al personale dell'A.S.S.T. di categoria immediatamente inferiore e che, ai sensi dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, tali posti, fino al 31 dicembre 1983, possono essere attribuiti mediante autonomo concorso interno;

Riconosciuta la necessità di bandire un pubblico concorso nazionale, per esami, a quarantadue posti di consigliere delle telecomunicazioni, categoria VII del personale direttivo dell'A.S.S.T.;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico nazionale, per esami, a quarantadue posti per la nomina in prova alla qualifica funzionale di consigliere delle telecomunicazioni nella categoria VII del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da conferire nelle seguenti sedi:

Milano	posti	5
Venezia	»	5
Bologna	»	3
Roma	»	20
Cagliari	»	4
Napoli	»	3
Palermo	»	2

Gli assunti non potranno conseguire trasferimenti o distacchi, a domanda, dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in fisica, in matematica e fisica, in matematica, ovvero in ingegneria di altro tipo purché integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore p.t.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre al titolo di studio indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario);

d) godimento dei diritti politici (ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alle legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale oppure presentata direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Viale Europa n. 160 - 00144 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel caso che la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata o di assicurata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, la direzione centrale accettante, dopo avere apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università e della data in cui è stato conseguito nonché, ove richiesto, il possesso del diploma di specializzazione post-universitaria in materia di telecomunicazioni, ove e quando conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonche le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una qualsiasi delle sedi indicate nell'art. 1 del presente bando;

m) se intendano sostenere la prova facoltativa di cui allo art. 9 del presente bando (non si terrà conto di eventuali richieste di sostenere la prova facoltativa avanzate dopo il termine indicato dal primo comma del presente articolo);

n) di essere a conoscenza che senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Nelle domande dovrà essere indicato il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate, ovvero da fatti imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive di sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescriti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e sarà così composta:

presidente: magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

membri: due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico (in luogo di uno o di entrambi i funzionari possono essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

segretario: funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua estera, da scegliersi tra funzionari dell'A.S.S.T. aventi qualifica non inferiore a vice dirigente ovvero tra docenti di scuola statale.

Art. 9.

Programma e diario degli esami

L'esame consisterà di due prove scritte, di un colloquio e di una prova facoltativa di lingua francese, secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma. L'ordine di svolgimento delle stesse sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte I, del* 30 *giugno* 1983.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi senza ulteriore avviso per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alle prove medesime ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 10.

Votazioni Ammissione al colloquio

La votazione, per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato, nelle prove scritte, una votazione complessiva non inferiore a ventotto, con almeno dodici ventesimi in ciascuna prova.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova orale e quella facoltativa.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali e facoltative, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

La votazione globale sarà costituita dalla somma:

della metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte;

del punteggio riportato nel colloquio;

di un decimo della votazione riportata nella prova facoltativa, purché non inferiore a punti dodici.

Art. 11.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi alle prove di esame i candidati dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata, con la firma del candidato autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.

Titoli di preferenza e di precedenza

I concorrenti che avranno superato il colloquio, dovranno inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale ovvero presentare direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici Direzione centrale personale e affari generali Reparto I Sezione I Viale Europa, 160 00144 Roma, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello del colloquio.

I suddetti documenti dovranno essere redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme per garantirne l'autenticità.

I titoli di preferenza e di precedenza dovranno essere posseduti dai candidati almeno alla data di scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, per la loro presentazione.

Nel caso che i documenti siano spediti a mezzo di raccomandata o di assicurata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, i documenti medesimi dovranno essere elencati, a cura del candidato, in apposita distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita come ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario accettante.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

Graduatorie Riserve di posti

Con decreto ministeriale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvate:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 12, con l'applicazione delle preferenze stabilite dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, e con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti;

c) la graduatoria degli idonei formata con l'applicazione delle suddette norme che riguardano le preferenze.

Della pubblicazione del predetto decreto sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Immissioni in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno subito immessi in servizio, previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti, da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

Le stesse modalità si applicano per l'eventuale immissione in servizio di candidati idonei.

Art. 15.

Idonei

Gli idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro, su conforme parere del consiglio d'amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili, nel limite del 10 % di quelli messi a concorso, entro tre anni dalla approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzioni di contingenti di idonei.

Art. 16.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati, con lettera raccomandata, a presentare o far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12, primo comma) all'ufficio di assegnazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'università presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I laureati in ingegneria con specializzazione diversa dalla elettronica ed elettrotecnica dovranno presentare altresì l'ori-

ginale diploma di specializzazione post-universitaria in materia di telecomunicazioni. Anche per tale diploma è ammessa la presentazione della copia, su carta bollata, resa autentica ovvero di un certificato provvisorio del diploma stesso se l'originale non sia stato ancora rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilàsciato dal sindaco del comune di residenza o di origine dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 17.
Documentazione di rito ridotta

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 16 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 16.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 16.

Art. 18.
Esclusione dalla nomina

Sono esclusi dalla nomina coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo alla data stabilita.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, ai sensi del precedente art. 16, non producano in termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 19.
Nomina in prova

I vincitori e gli idonei immessi in servizio, che avranno documentato nel termine perentorio indicato nel precedente art. 16, il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica funzionale di consigliere delle telecomunicazioni, categoria VII del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con il trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti norme.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi decorrenti dalla data di immissione in servizio. Compiuto il periodo di prova gli interessati, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 27 novembre 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1983
Registro n. 14 *Poste, foglio n.* 4

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: Elettrotecnica ed elettronica generale:

1) Convertitori e convertitrici Trasformatori.

2) Raddrizzatori di corrente alternata Alimentatori Accumulatori.

3) Quadripoli Impendenza immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione.

4) Linee omogenee Costante di propagazione ed impedenza caratteristica Velocità di fase e di gruppo Onde progressive e stazionarie Carte di Smith.

5) Cavi coassiali.

6) La propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato Onde piane Vettore di Poynting.

7) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche.

8) Influenza della troposfera Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

9) Amplificatori a tubi ed allo stato solido in corrente alternata e ad accoppiamento diretto.

10) Circuiti oscillanti La reazione positiva Oscillatori Circuiti astabili, monostabili, bistabili Circuiti a innesco e squadratori.

11) Unità di misure elettriche e magnetiche Misure di corrente, di tensione e di potenza Misure digitali Misure del fattore di merito di un circuito oscillatore Misure di frequenza e di deviazione di frequenza Misure oscillografiche Misure di potenza irradiata Misure di campo elettromagnetiche.

Seconda prova: Tecnica telefonica:

1) Teoria dell'informazione: princìpi e teoremi fondamentali.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Teoria generale della modulazione e della rivelazione · Modulazione di ampiezza di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsive Modulazione in codice.

4) Rumore e distorsione.

5) Princìpi di affidabilità e disponibilità delle apparecchiature e dei sistemi TLC.

6) Costituzione di sistemi a grande capacità su cavi a coppie coassiali Sistemi a coppie simmetriche Amplificazione Equalizzazione Regolazione automatica di linea Diafonia - Para e tele diafonia Scarto di diafonia.

7) Generalità sui metodi di trasmissione multicanale Piani di modulazione per i principali sistemi a divisione di frequenza e a divisione di tempo.

8) Antenne filiformi, cortine di dipoli, antenne per microonde Guadagno, area efficace, diagrammi di irradiazione · Ponti radio Canalizzazione delle bande di frequenza Costituzione di un collegamento in ponte radio a microonde.

9) Stazioni di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

Colloquio: Oltre le materie delle prove scritte:

1) Nozioni di telefonometria.

2) Princìpi di commutazione automatica elettromeccanica ed elettronica urbana ed interurbana.

3) Princìpi di segnalazione manuale ed automatica.

4) Cenni sulla teoria del traffico telefonico.

5) Cenni sui sistemi di trasmissione telegrafica, telex e dati.

6) Nozioni di: contabilità di Stato; diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

7) Lettura e traduzione estemporanea di brani di letteratura tecnica in lingua inglese.

8) Legislazione relativa all'organizzazione dei servizi telefonici e all'ordinamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Prova facoltativa di lingua francese: La prova di lingua francese consisterà in una conversazione nella lingua straniera su argomenti di normale generale conoscenza.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Direzione centrale personale e affari generali Reparto I Sezione I - Viale Europa, 160 00144 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(1)
(cognome e nome)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza, numero civico)

(c.a.p., comune di residenza e provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantadue posti per la nomina in prova alla qualifica funzionale di consigliere delle telecomunicazioni, categoria VII, del personale direttivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguita presso l'Università di . in data . . nonché di aver conseguito il diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni presso in data . . (5);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . (6);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di voler sostenere la prova facoltativa di francese.

Data, .

(Firma (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I laureati in ingegneria dovranno indicare la relativa specializzazione; la dichiarazione del possesso del diploma post-universitario è necessaria per i laureati in ingegneria con specializzazione diversa da quelle in elettronica ed elettrotecnica.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare, perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2841)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare ai servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati ai servizi amministrativi e del personale.

I suddetti due posti sono ripartiti per gruppi come segue:

A) primo gruppo: un posto;

B) secondo gruppo: un posto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica ammini-

strazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella domanda stessa.

Qualora con la stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

categoria II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) Primo gruppo un posto:

prima prova scritta: elementi di programmazione di elaboratori elettronici;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche pertinenti alla programmazione ed analisi di dati mediante elaboratori elettronici;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

B) Secondo gruppo un posto:

prima prova scritta: chimica;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: conservazione e manipolazione di sostanze chimiche pericolose;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art. 6.* Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio indicato nel precedente art. 3, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti e le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti in altro gruppo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il canditato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un

certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 205

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) nato a (provincia di) il e residente dal (*a*) in (provincia di) c.a.p. via n. chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità servizi amministrativi e del personale.

Il sottoscritto chiede di partecipare per il gruppo di posti di cui alla lettera dell'art. 1 del bando del concorso in questione.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*)

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città c.a.p. via n. numero telefonico

Data,

Firma (*f*)

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2647)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di virologia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*c* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di virologia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

categoria II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: virologia generale;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: allestimento di colture cellulari e/o tecniche virologiche generali:

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40 terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 203

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente dal (*a*) . . in . . (provincia di . .) c.a.p. . . via . . n. . . chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, laboratorio di virologia.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . . . c.a.p. . . . via . . . n. . . numero telefonico . . . . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2648)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 132 del 16 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Provincia autonoma di Trento: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore-ostetrica, un posto di operatore professionale coordinatore-capo sala, due posti di coadiutore amministrativo applicato.

A.Co.Tra.L. - Azienda Consortile Trasporti Laziali, in Roma: Avvisi di rettifica per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di primo funzionario (laurea in ingegneria), quattro posti di programmatore C.E.C. (servizio informatica), tre posti di primo funzionario (laurea generica), cinque posti di primo funzionario, tre posti di primo funzionario (laurea in scienze dell'informazione), sette posti di operatore C.E.C.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831340)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.